



Tribunale Federale FIV

Decisione n. 4/16

Procedimento disciplinare RPNI 3/16

A carico di Ottavio Persico, Andrea del Re,

Prot. n°

**Alcs Omari, Alberto Piz, Marco Spangaro, Giulio Trani e Walter Jagodic
come membri dell'equipaggio dell'imbarcazione
ITA 1040 "Rebel - Canevel Spumanti"**

Risulta agli atti che il giorno 6 maggio 2016 i tesserati signori **Ottavio Persico, Andrea del Re, Alcs Omari, Alberto Piz, Marco Spangaro, Giulio Trani e Walter Jagodic**, membri di equipaggio dell'imbarcazione "Rebel - Canevel Spumanti" n.v. ITA 1040 partecipante alla regata "La Duecento" hanno asportato da altra imbarcazione ormeggiata nella darsena "Marina 4 S.r.l." una zattera caricandola quindi sulla loro imbarcazione pronta per la regata, ma priva della detta necessaria dotazione di sicurezza.

Del fatto dava notizia al Circolo organizzatore della regata il legale rappresentante di "Marina 4 S.r.l." e quindi, venutone a conoscenza, lo stesso armatore dell'imbarcazione ITA 1040 il giorno 8.5.2016 inviava una nota al Circolo, al Comitato di Regata, a "Marina 4 S.r.l." e all'armatore dell'imbarcazione dalla quale era stata sottratta la zattera, presentando le proprie scuse per quanto accaduto.

Il Comitato di Regata, in veste di Comitato delle Proteste, avviava un procedimento ai sensi della Regola 69 RRS e ascoltava il tesserato Ottavio Persico, che si presentava come rappresentante dell'imbarcazione, il quale riconosceva come "maldestro" il comportamento tenuto, non avendo mai avuto intenzione di sottrarre la zattera, ma di "prenderla in prestito" per la regata e rimetterla al termine della regata al suo posto, come di fatto è avvenuto.

Il Comitato delle Proteste, considerato il successivo comportamento dell'armatore e del rappresentante della barca comminava all'equipaggio dell'imbarcazione ITA 1040 la sanzione minima dell'ammonizione e trasmetteva gli atti alla autorità nazionale, pur non essendo prevista tale iniziativa dalla RRS 69.2.d) nell'ipotesi di applicazione della sanzione del richiamo (o ammonizione).

Considerato che l'accertamento dei fatti eseguito dal Comitato delle Proteste, così come acquisito dalla Procura Federale si poteva considerare defini-

tivo, (RRS R.5) non sussistendo motivo di procedere a ulteriori accertamenti in merito ai fatti di cui aveva avuto conoscenza, il Procuratore Federale dichiarava chiuse le indagini e comunicava ai tesserati coinvolti il suo intendimento di procedere al loro deferimento, concedendo termine di giorni dieci per depositare memorie o chiedere di essere sentiti.

Nessuno degli interessati depositava memorie o chiedeva di essere sentito e il Procuratore Federale rilevato che il Comitato delle Proteste aveva ritenuto opportuno trasmettere gli atti alla autorità nazionale e ritenuto che nei fatti erano riscontrabili profili disciplinarmente rilevanti, visto l'art. 47 comma 4 del Regolamento di Giustizia Federale, formulava l'incolpazione chiedendo il deferimento dei tesserati signori Ottavio Persico, Andrea Del Re, Alecs Omari, Alberto Piz, Marco Spangaro, Giulio Trani e Walter Jagodic, per aver con il loro comportamento violato il disposto dell'art. 60 comma 1 del Regolamento di Giustizia.

Nella seduta del 6.9.2016 il Procuratore Federale dava atto dell'intenzione degli incolpati di proporre ai componenti Organi del Coni l'istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di Giustizia chiedendo termine per dare inizio al procedimento di cui al medesimo Regolamento di Giustizia, riservandosi di trasmettere alla segreteria del Tribunale l'atto di patteggiamento.

L'atto di patteggiamento veniva depositato ma l'Organo di Vigilanza non accettava il "patteggiamento".

Nella seduta del 28.10.2016 il Procuratore Federale ritenuto che:

- i fatti sono stati riferiti dal Comitato delle Proteste della regata e pertanto il relativo accertamento è definitivo ai sensi della Regola R.5 delle RRS R.5.;
- lo stesso Comitato delle Proteste ha comminato all'equipaggio la sanzione minima dell'ammonizione, trasmettendo peraltro gli atti alla autorità nazionale non osservando la prescrizione della RRS 69.2.d);
- il comportamento degli incolpati, convinti di aver "preso in prestito" la zattera prontamente restituita al termine della regata, è stato collaborativo, anche se forse non consapevole dell'illiceità dell'azione compiuta;
- l'accordo per il "patteggiamento" ex art. 32 comma 3 Reg. Gius, conclusosi infine con la sanzione di giorni 15 di sospensione, è stato raggiunto considerando una sanzione base di gg. 30, ridotti di 1/3 pari a 20 gg e ridotti quindi a 15 trattandosi di c.d. "furto d'uso";



- la motivazione del provvedimento di mancata accettazione della Procura Generale dello Sport non può essere condivisa, in quanto la zattera è stata immediatamente ricollocata al suo posto e l'armatore è intervenuto presentando le proprie scuse non appena appresi i fatti;
- la mancata accettazione del "patteggiamento" da parte dell'Organo di Vigilanza impedisce di applicare alla sanzione base di gg. 30 la riduzione per tale definizione prevista, ma deve essere applicata la specifica riduzione per il tipo di illecito commesso;

ha concluso chiedendo che venga comminata agli incolpati la sanzione di giorni 20 di sospensione.

Il Tribunale Federale ha riservato la decisione.

All'esito del procedimento di cui sopra e delle conclusioni prese dal Procuratore Federale:

Il Tribunale Federale

In accoglimento delle richieste articolate dal Procuratore Federale commina agli incolpati signori Ottavio Persico, Andrea del Re, Alcs Omari, Alberto Piz, Marco Spangaro, Giulio Trani e Walter Jagodic la sanzione di gg. 20 di sospensione.

Così deciso in Genova il 28 ottobre 2016

Alessandro Ghibellini - Presidente



Michele Micalizzi - membro componente

Enrico Salvatico - membro componente

